



Interventi per il settore ittico A.C. 1008, A.C. 1009, A.C. 1636

Dossier n° 121/1 - Elementi per l'esame in Assemblea
16 ottobre 2020

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1008	1009	1636
Titolo:	Interventi per il settore ittico	Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale	Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale
Iniziativa:	Parlamentare	Parlamentare	Parlamentare
Primo firmatario:	L'Abbate	D'Alessandro	Viviani

Introduzione

Il testo unificato delle proposte di legge A.C.1008, 1009, 1636, composto da 27 articoli, all'esame dell'Assemblea, è volto a disciplinare interventi nel settore ittico, attraverso deleghe al Governo volte a riordinare e semplificare il medesimo settore, nonché a prevedere misure di politica sociale nel settore della pesca professionale.

Contenuto

L'**articolo 1**, composto di un solo comma, definisce **le finalità e l'ambito di applicazione** del provvedimento in esame, consistenti in: a) incentivare una gestione razionale e sostenibile e l'incremento delle risorse ittiche b) sostenere le attività della pesca marittima professionale e dell'acquacoltura di rilevanza nazionale; c) sostenere e promuovere la nascita di nuove imprese nell'acquacoltura; d) assicurare un efficace sistema di relazioni tra lo Stato e le Regioni, per garantire la piena coesione delle politiche in materia di pesca e di acquacoltura, nel rispetto degli orientamenti e degli indirizzi di competenza dell'Unione europea e lo sviluppo sostenibile delle risorse ittiche.

L'**articolo 2** reca una **delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura**, prevedendo l'adozione di uno o più decreti legislativi entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, i quali raccolgano in un testo unico le norme vigenti in materia di pesca e di acquacoltura, apportandovi le modifiche necessarie per la semplificazione, il riordino e l'aggiornamento della normativa. Sono dettati specifici principi e criteri direttivi per l'adozione dei suddetti decreti legislativi, prevedendosi altresì il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

L'**articolo 3** prevede **interventi in materia di politiche sociali** nel settore della pesca professionale e, a tal fine, estende le forme di integrazione salariale previste per i lavoratori agricoli dalla [legge 8 agosto 1972, n. 457](#), ai lavoratori imbarcati su navi adibite alla pesca marittima o esercitata in acque interne e lagunari, ricomprendendo anche i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca, gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave da essi stessi gestita. Il comma 2, prevede l'istituzione, nell'ambito della Cassa per l'integrazione dei salari dei dipendenti da imprese agricole (CISOA), della sezione pesca e, per l'erogazione delle prestazioni di tale sezione, è istituito il "Fondo Pesca CISOA", con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il 4 comma demanda ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze l'attuazione di tali interventi.

L'**articolo 4** reca modifiche all'inquadramento previdenziale dei marittimi operanti su imbarcazioni da pesca inferiori alle 10 tonnellate, aggiungendo, a tal fine, il comma 1-*bis* all'articolo 1 della [legge 13 marzo 1958, n. 250](#).

L'**articolo 5** estende l'applicabilità della disciplina prevista dall'art. 1, comma 1 della [legge 13 marzo 1958, n. 250](#), nei confronti dei marittimi di cui all'art. 115 del codice della navigazione che esercitano la pesca quale esclusiva e prevalente attività lavorativa e che siano associati in qualità di soci di cooperative di pesca.

L'**articolo 6** istituisce, dall'anno 2021, il **Fondo per lo sviluppo della filiera ittica**, destinato a finanziare: la stipula di convenzioni con le associazioni nazionali di categoria o con i consorzi da queste costituiti; la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima; lo svolgimento di campagne di educazione

alimentare e di promozione di consumo della pesca marittima; interventi per migliorare l'accesso al credito; programmi di formazione professionale e misure per migliorare la sicurezza e la salute del personale imbarcato; progetti per la tutela e lo sviluppo sostenibile delle risorse ittiche autoctone; progetti rivolti alla salvaguardia dell'*habitat* marino; progetti indirizzati alla promozione del pescaturismo e dell'ittiturismo; progetti volti alla creazione di marchi e all'ottenimento di certificazioni; campagne di pesca sperimentali; promozione della parità di genere nell'intera filiera ittica. La definizione dei criteri e delle modalità di accesso ai finanziamenti concessi con le risorse del Fondo è demandata ad un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.

L'**articolo 7** apporta due modifiche al [decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154](#), recante norme per la modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, al fine di promuovere la **cooperazione e l'associazionismo**.

L'**articolo 8** aggiunge, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i settori della pesca e dell'acquacoltura al già previsto settore agricolo, relativamente all'esenzione dall'imposta di bollo per le domande, gli atti e la documentazione finalizzati alla concessione di aiuti europei e nazionali e a prestiti agrari di esercizio, di cui all'art. 21-*bis* dell'allegato B, annesso al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642](#).

L'**articolo 9** reca disposizioni volte alla **semplificazione in materia di licenze di pesca**. In particolare, si stabilisce che la **tassa di concessione governativa** prevista dall'articolo 8 della tariffa annessa al [decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 641](#) (*Licenza per la pesca professionale marittima*) sia dovuta ogni otto anni, indipendentemente dalla scadenza indicata nella licenza di pesca. E' inoltre previsto che, ferma restando la scadenza prevista della licenza, la tassa di concessione governativa sulla licenza di pesca non sia dovuta in caso di cambio di armatore, qualora il passaggio avvenga tra la cooperativa di pesca o impresa di pesca ed i suoi soci o viceversa, nonché fra soci appartenenti alla medesima cooperativa di pesca, durante il periodo di vigenza della licenza. Si dispone che, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, siano stabilite le modalità per il rilascio delle licenze di pesca, le modifiche e i rinnovi, i criteri di valutazione, le variazioni sostanziali di cui sopra che comportano il rilascio di una nuova licenza, le procedure ed i termini relativi. Il comma 4 stabilisce che, in tutti i casi di rilascio di una nuova licenza di pesca o di semplice rinnovo, nelle more della conclusione del relativo procedimento amministrativo, il soggetto che ha presentato l'istanza, redatta ai sensi delle norme vigenti in materia, sia temporaneamente abilitato all'esercizio dell'attività di pesca.

L'**articolo 10** esclude la tassa di concessione governativa per gli apparecchi televisivi detenuti a bordo di natanti adibiti alla attività di pesca, prevista dall'articolo 17 della tariffa annessa al [decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 641](#).

L'**articolo 11** prevede che **gli imprenditori ittici e gli acquacoltori**, singoli o associati, possano **vendere direttamente** al consumatore finale i prodotti provenienti dall'esercizio della propria attività (comma 1); il comma 2 dispone che non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori ittici e dell'acquacoltura e gli amministratori di persone giuridiche che abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni, condanne con sentenza passata in giudicato per reati in materia di igiene e sanità o di frode; il comma 3 sostituisce la lettera *g*) dell'[articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 114 del 1998](#) (la quale individua un insieme di soggetti ai quali non si applica la normativa sul commercio introdotta dal medesimo decreto), prevedendo che l'esclusione si applichi anche agli imprenditori ittici e dell'acquacoltura che vendono prodotti provenienti dall'esercizio della propria attività.

L'**articolo 12** autorizza il Governo ad emanare un regolamento di delegificazione, ai sensi dell'[articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988](#), al fine di disciplinare le modalità di indicazione al consumatore finale della data di cattura dei prodotti ittici.

L'**articolo 13** prevede che gli esercenti di attività alberghiere e di ristorazione possono fornire al consumatore un'informazione completa e trasparente sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura distribuiti e somministrati, in base a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. Un decreto adottato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi sentita la Conferenza permanente Stato-Regioni, stabilisce le modalità con le quali le informazioni vengono fornite ai consumatori.

L'**articolo 14** modifica l'[articolo 2, comma 339, della legge 24 dicembre 2007 n. 244](#), il quale disciplina la rappresentanza delle associazioni della pesca nelle Commissioni di riserva delle aree marine protette, sostituendo l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e modificando la composizione delle suddette Commissioni di riserva.

L'**articolo 15** reca disposizioni in materia di determinazione dei **canoni per le concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura**. In particolare, tale disposizione prevede che alle concessioni di aree demaniali marittime lacuali e fluviali e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'[articolo 2511 del codice civile](#) (ossia diversi dalle società cooperative) per attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto, si applichi il canone a titolo ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera *e*), del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al [regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604](#). Si dispone, inoltre, che

alle concessioni di specchi acquei demaniali, rilasciate o rinnovate per le aree non occupate da strutture produttive, si applichi il canone annuo pari a un decimo di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595.

L'**articolo 16** prevede che la Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura svolga le funzioni di cui all'[articolo 3 del decreto-legislativo n. 154 del 2004](#), senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato e senza compensi ai componenti della Commissione.

L'**articolo 17**, sostituendo l'art. 9 del [decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154](#), reca disposizioni inerenti la **ricerca scientifica e tecnologia applicata alla pesca acquacoltura** i cui indirizzi, finalizzati a sostenere il conseguimento degli obiettivi previsti dal Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura, sono definiti dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali. I commi 3, 4 e 5 disciplinano la composizione e le competenze del Comitato per la ricerca applicata alla pesca e all'acquacoltura.

L'**articolo 18**, sostituendo l'art. 10 del [decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154](#), reca disposizioni relative all'istituzione di **Commissioni consultive locali per la pesca marittima e l'acquacoltura** presso ogni Capitaneria di porto, disciplinandone, tra l'altro, la composizione.

L'**articolo 19** dispone che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali disciplini i termini e le modalità di ripartizione dell'incremento annuo del **contingente di cattura di tonno rosso** assegnato all'Italia dall'Unione europea, in funzione del principio di stabilità relativa, del temperamento con il principio di equità nel riparto del contingente nazionale, del principio di trasparenza e della necessità di incentivare l'impiego di sistemi di pesca selettivi e a ridotto impatto sull'ecosistema, secondo le previsioni dell'articolo 8 del [Regolamento \(UE\) 14 settembre 2016 n. 2016/1627](#). Il comma 3, prevede che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali promuove una filiera italiana di produzione del tonno rosso idonea a valorizzare la risorsa e a favorire l'occupazione, la cooperazione e l'economia di impresa.

L'**articolo 20** dispone che, al fine di adeguare i limiti di abilitazione del personale imbarcato per tenere conto delle nuove tecnologie di ausilio alla navigazione installate a bordo delle navi da pesca, il marinaio autorizzato alla pesca possa assumere il comando di navi di stazza lorda non superiore a 200 tonnellate, addette alla pesca mediterranea in qualsiasi zona; a tal fine, si autorizza il Governo a modificare l'[articolo 257 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328](#) (Regolamento di esecuzione del codice della navigazione).

L'**articolo 21** interviene in materia di garanzie concesse dall'ISMEA - ai sensi dall'art. 17, comma 2, del [decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102](#) -, apportando modifiche all'art. 41 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 in materia di garanzie per l'accesso al credito. In particolare, tale disposizione prevede che al fine di favorire l'efficienza economica, la redditività e la sostenibilità del settore agricolo e della pesca e per favorire l'accesso al credito da parte delle imprese di pesca, le garanzie concesse ai sensi del sopra richiamato art. 17, comma 2 del decreto legislativo n. 102 del 2004 sono prestate a titolo gratuito per imprese agricole e della pesca nei limiti previsti dai Regolamenti n. 717/2014 e n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione Europea.

L'**articolo 22** integra l'art. 22, comma 1, del [decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625](#) recante disposizioni in materia di destinazione delle aliquote relative a giacimenti nel mare territoriale. In particolare, tale disposizione, prevede che le finalità di destinazione della quota delle aliquote derivanti dalle attività di coltivazione di idrocarburi corrisposte ai comuni, di cui all'articolo 20, comma 1, del richiamato decreto legislativo, si intendono vincolate a perseguire lo sviluppo delle attività economiche e produttive legate al mare ed al litorale, incluse quelle turistiche, all'incremento dell'occupazione e della crescita nel settore della pesca professionale, nonché a interventi di risanamento e miglioramento ambientale sul mare e sulla costa, riservando almeno il trenta per cento del valore dell'aliquota corrisposto a forme di indennizzo da destinare alle marinerie del territorio nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni; si prevede, inoltre, che per ogni annualità, a decorrere dal 2014, i comuni debbano rendicontare alla regione le modalità di impiego delle somme ricevute, al fine di verificare l'effettiva destinazione delle risorse alle predette nuove finalità.

L'**articolo 23** modifica l'art. 9 del [decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102](#), relativo alla intesa di filiera agricolo-alimentare, aggiungendo, in particolare, il settore della pesca e dell'acquacoltura.

L'**articolo 24** introduce, all'art. 8 del [decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4](#), il comma 1-bis, il quale prevede una particolare ammenda quale sanzione per la cattura della *Lithophaga lithophaga* (cosiddetto dattero di mare).

L'**articolo 25** modifica la disciplina in materia di **fatturazione elettronica** della piccola pesca marittima e delle acque interne, integrando l'articolo 1, comma 3, del [decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127](#).

L'**articolo 26** indica, al comma 1, in complessivi 69,5 milioni di euro annui, a decorrere dal 2021, gli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento in esame, individuandone, alle lettere a) e b) gli strumenti di copertura finanziaria.

L'**articolo 27** reca la clausola di salvaguardia, prevedendo che le disposizioni del progetto di legge in esame siano applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla [legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3](#).

Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente

La XIII Commissione agricoltura ha iniziato l'esame del provvedimento il 27 marzo 2019.

Ha poi svolto un ciclo di audizioni, ascoltando i rappresentanti di: Alleanza delle Cooperative italiane - Coordinamento pesca (AGCI Agrital Pesca, FedAgri Pesca-Federcoopescas e Legacoop agroalimentare-Dipartimento pesca), Associazione Marinerie d'Italia e d'Europa, Associazione nazionale piccoli imprenditori della pesca (ANAPI Pesca), Federpesca, Impresa pesca - Coldiretti, UNCI - settore agroalimentare e pesca e Unicoop pesca (9 maggio 2019); Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori (CISAL), Confisal Pesca, FAI-CISL, FLAI-CGL, UILA-UIL e UGL Pesca, Arci Pesca FISA (Federazione italiana sport e ambiente), della Federazione Italiana pesca sportiva e attività subacquee (FIPSAS) e della Federazione italiana operatori pesca sportiva (FIOPS), (29 maggio 2019); rappresentanti del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera (12 giugno 2019); Alleanza delle Cooperative Italiane - Coordinamento pesca (AGCI Agrital Pesca, FedAgri Pesca-Federcoopescas e Legacoop agroalimentare-Dipartimento Pesca), dell'Associazione nazionale piccoli imprenditori della pesca (ANAPI Pesca) e dell'UECOOP (28 gennaio 2020); FAI-CISL, FLAI-CGIL e UILA Pesca; Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera (29 gennaio 2020); Agripesca e di Assoitica Italia e Ugl Pesca (4 febbraio 2020).

L'8 ottobre 2020 si è concluso l'esame delle proposte emendative presentate ed il testo, così risultante, è stato trasmesso alle competenti Commissioni al fine dell'acquisizione dei pareri.

Il 14 ottobre 2020 la Commissione ha recepito alcune condizioni e osservazioni espresse dalle Commissioni in sede consultiva ed ha conferito il mandato al relatore a riferire favorevolmente in Aula.

I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva

Il **Comitato per la legislazione** ha formulato una condizione ed alcune osservazioni. Con la prima condizione, sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione, è stato chiesto alla Commissione di riformulare i principi di delega di cui all'art. 2, comma 2, lettere e) ed f), al fine di specificare in modo più appropriato, il contenuto dei suddetti principi e di prevedere, con una disposizione distinta, l'adeguamento delle citate disposizioni regolamentari alle modifiche introdotte con i decreti legislativi. Con le due osservazioni lo stesso Comitato ha chiesto di: valutare l'opportunità di specificare ulteriormente i principi di delega di cui all'articolo 2, comma 2, lett. b) e d); di evitare, all'articolo 2, comma 3, il ricorso alla "tecnica dello scorrimento", individuando, in alternativa, un termine ultimo per la trasmissione alle Camere degli schemi di decreto Legislativo; di modificare l'art. 4, comma 1, al fine di evitare l'inserimento di un comma numerato nell'art. 1 della legge n. 250 del 1958, i cui commi non sono numerati. Con la seconda osservazione, sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente, è stato chiesto alla Commissione di valutare l'opportunità di riformulare l'articolo 8, comma 1, in termini di novella dell'art. 2 del DPR n. 641 del 1972 e, di prevedere all'art. 15, comma 1, (art. 20 del nuovo testo) un più ampio termine per l'adeguamento del DPR 328 del 1952.

Il **Comitato pareri della I Commissione** ha espresso parere favorevole con le seguenti osservazioni. Con riferimento all'art. 8 (art. 9 del nuovo testo) (concernente la semplificazione in materia di licenze di pesca, che, al comma 4 demanda ad un decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali le modalità per il rilascio delle licenze di pesca, e al comma 5 fa riferimento ad un decreto attuativo del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali), la Commissione è stata invitata a valutare l'opportunità di prevedere il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni. Tale rilievo è oggetto anche della terza osservazione con riferimento all'art. 10 bis (art. 13 del nuovo testo) in materia di etichettatura dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Con la quarta osservazione, che si riferisce all'art. 14, comma 1, (art. 19 del nuovo testo) che demanda ad un provvedimento amministrativo il compito di stabilire termini e modalità di ripartizione dell'incremento annuo di tonno rosso, si è chiesto, inoltre, di valutare l'opportunità di specificare la tipologia del suddetto provvedimento e l'eventuale riferimento all'art. 17 della [legge n. 400 del 1988](#).

Analogamente, la **Commissione per le questioni regionali** ha espresso parere favorevole formulando due condizioni aventi ad oggetto l'inserimento, ai fini dell'adozione dei decreti ministeriali previsti dai sopra citati commi 4 e 5 dell'art. 8 e comma 2 dell'art. 10-bis (art. 9 e 13 del nuovo testo), di forme di coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni, quali il parere.

La **II Commissione Giustizia** ha espresso parere favorevole.

La **V Commissione Bilancio** esprimerà il prescritto parere direttamente all'Assemblea.

La **VI Commissione Finanze** e la **VII Commissione Cultura** hanno espresso parere favorevole.

La **VIII Commissione Ambiente** ha espresso parere favorevole, inserendo una condizione. In particolare, si è chiesto che all'art. 11 (art. 14 del nuovo testo), al fine di mantenere l'attuale composizione dei membri della Commissione di riserva delle aree marine protette, sia disposta la sola sostituzione dell'ISPRA all'ICRAM e sia, invece, soppresso il riferimento all'intergrazione della composizione della stessa Commissione con i tre esperti locali designati dalle associazioni nazionali della pesca professionale comparativamente rappresentative e un rappresentante di ogni organizzazione stipulante i contratti collettivi, prevedendo, comunque, la possibilità che la stessa Commissione acquisisca i pareri che le associazioni rappresentative delle imprese di pesca, cooperative di pesca e imprese di acquacoltura ritengano di inviarle.

La **IX Commissione Trasporti** ha espresso parere favorevole.

La **X Commissione Attività produttive** ha espresso parere favorevole formulando un'osservazione: in particolare, si è chiesto di valutare l'opportunità di coordinare le disposizioni di cui all'articolo 13 *ter* (art. 17 del nuovo testo) inerente la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca e all'acquacoltura con la disciplina dettata dall'art. 9 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154.

La **XI Commissione Lavoro** e la **XII Commissione Affari sociali** hanno espresso parere favorevole.

La **XIV Commissione Politiche dell'Unione europea** ha espresso parere favorevole ponendo due condizioni. Con la prima, si è richiesto alla Commissione di riformulare il principio di delega di cui all'art.2, comma 2, lettera d), nel senso di circoscriverlo al rispetto della normativa dell'Unione Europea, ferme restando eventuali esigenze di coordinamento legislativo. Con la seconda condizione è stato domandato di espungere dal testo l'ultimo periodo dell'articolo 15-*ter* (art. 22 del nuovo testo), ovvero, in alternativa, di chiarirne la portata normativa nel rispetto della disciplina europea di aiuti di Stato.